



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Anna Luisa Carra Presidente

dott. Francesco Antonino Cancilla Consigliere - rel. ed est.

dott. Salvatore Grasso Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 47/2026

nel giudizio ad istanza di parte, iscritto al n. **70119** del registro di segreteria, promosso da:

COMUNE DI POLLINA, in persona del Sindaco pro-tempore, codice fiscale - partita iva 00623750835, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luigi Fortunato, in Palermo in via Nicolò Turrisi, n. 13, che lo rappresenta e difende per mandato in atti, PEC luigifortunato@pecvvp.it

contro

L'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (cod. fisc. 13756881002), in persona del Direttore in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, siti in Palermo, in Via Mariano Stabile n. 182, è domiciliata ex lege

Visti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 14 gennaio 2026, il relatore, cons. Francesco Antonino Cancilla, l'avv. Luigi Fortunato per la parte ricorrente, l'avvocato dello Stato Alessandro Immordino per la parte resistente, e il Pubblico Ministero, nella persona del dott. Fulvio Alagna

FATTO

I)- Con atto denominato "ricorso in riassunzione" il Comune di Pollina ha convenuto in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo di: a)- dichiarare che l'agente della riscossione Riscossione Sicilia S.p.A., cui è subentrata Agenzia delle Entrate - Riscossione ADER, è responsabile per la prescrizione dei crediti tributari del Comune di Pollina in relazione agli importi per ICI 2006 e 2007 indicati dalla cartella n. 29620150031416043 annullata dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo; b)- condannare il medesimo concessionario al risarcimento dei danni subiti dall'ente locale pari all'importo della summenzionata cartella, per la somma di euro 22.038,00 (Euro ventiduemilatrentotto/00) oltre interessi maturati ex art. 181 L.376/80 dalla data di consegna del relativo ruolo di iscrizione; con vittoria di spese di lite.

1)- Il Comune ha premesso che con comparsa in riassunzione, a seguito della dichiarazione di incompetenza per territorio pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese, conveniva in giudizio - innanzi al Tribunale di Palermo- Riscossione Sicilia S.p.A. (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione), quale Agente della Riscossione, chiedendone la condanna al risarcimento del danno arrecatogli per il

dedotto mancato recupero dei crediti ICI, di cui alla summenzionata cartella, ed imputabile alla mancata adozione -entro i termini di legge- degli atti necessari per la riscossione.

Innanzi al Giudice ordinario si costituiva Riscossione Sicilia S.p.A. (a cui è subentrata, durante la pendenza del giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione) la quale eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita per controversie con valore inferiore ad euro 50.000,00 (L. n. 162/2014), l'inammissibilità della domanda attorea per difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione della Corte dei conti e per violazione dell'art. 20 del D.lgs. n. 112/1999, nonché il difetto di legittimazione del Comune a riscuotere le somme per intervenuta decadenza dell'ente a causa della mancata notifica al contribuente del relativo avviso di accertamento e per omessa iscrizione a ruolo del credito, entro i termini di cui agli artt. 71 e 72 D.lgs. n. 507/1993.

Il Tribunale di Palermo (sezione V) con la sentenza n. 2877/2025 del 26.06.2025 dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti e compensava le spese di lite.

2)- Il Comune, in particolare, ha esposto che con sentenza N.596/3/2019 pronunciata il 13 dicembre 2018 e depositata in data 04.02.2019 la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo - sez. III, accoglieva il ricorso (N.G.N.R.3041/18) proposto da un contribuente avverso la cartella esattoriale n. 29620150031416043, afferente il mancato pagamento dell'imposta I.C.I. anno 2006 e 2007 e notificata

dall'Agenzia di Palermo di Riscossione Sicilia s.p.a. in data 5 giugno 2018. La suddetta pronuncia del giudice tributario, richiamata la quinquennalità della prescrizione dell'ICI, evidenziava la maturata prescrizione quinquennale, atteso che il concessionario della riscossione aveva colpevolmente notificato la cartella esattoriale solo in data 5 giugno 2018 e aveva omissso gli atti interruttivi.

Il Comune ha precisato di avere regolarmente notificato l'avviso prodromico e di avere tempestivamente iscritto a ruolo le somme, sicché il decorso della prescrizione è imputabile esclusivamente all'esattore.

3)- In punto di diritto, l'ente locale ha evidenziato che l'affidamento della riscossione comporta la preposizione del concessionario quale *adiectus solutionis causa* (art. 1188 c.c.) e fa assumere al medesimo la qualità di mandatario con rappresentanza ex lege.

Ciò premesso, viene osservato che la decadenza del termine per la notifica di una cartella esattoriale, a causa del ritardo da parte dell'Agente della riscossione, determina un danno erariale, in quanto tale attività costituisce la prima e fondamentale operazione della procedura di riscossione delle entrate pubbliche mediante ruoli

Il danno subito dal Comune di Pollina è pari all'importo di euro 22.038,00 dichiarato prescritto e va imputato all'esclusiva responsabilità del concessionario. Tanto premesso, il Comune ha chiesto la condanna del concessionario così come sopra esposto.

II)- Con comparsa depositata il 24 dicembre 2025 si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione, deducendo le seguenti difese.

1)- Il concessionario ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in riassunzione per difetto di legittimazione attiva del Comune di Pollina. Viene osservato che il ricorso è diretto a veicolare una domanda risarcitoria nei confronti dell'agente della riscossione. Tali pretese, dunque, non riguardano il binomio "dare-avere", in cui si articola il rapporto gestorio tra l'agente della riscossione e l'ente impositore, ma attengono a un'asserita responsabilità per un danno derivante da condotte tenute nella fase di riscossione dall'esattore.

Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza contabile, tuttavia, il ricorso allo strumento del giudizio ad istanza di parte ex art. 172 c.g.c., lett. d) non è ammissibile per le controversie nei rapporti tra ente impositore e concessionario della riscossione che involgano profili risarcitori; tali vicende, infatti, rientrano in via esclusiva nell'alveo del giudizio di responsabilità amministrativa, il cui avvio è di esclusiva competenza della Procura Erariale.

Da ciò deriva l'inammissibilità del ricorso.

2)- Viene poi eccepita l'ulteriore inammissibilità del ricorso per contrasto con la disciplina speciale in tema di procedura di discarico. Invero, le censure relative alle irregolarità e alle omissioni, in cui il concessionario della riscossione sarebbe incorso, avrebbero dovuto trovare regolazione mediante l'applicazione della normativa concernente i rapporti tra Ente Impositore e Agente della riscossione; tale disciplina era contenuta, dapprima, nel d.lgs. 112/1999, negli artt. 19 e 20, e, oggi, nelle nuove disposizioni di cui al Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, in vigore dall'8 agosto 2024 e fino al 31

dicembre 2025.

In particolare, per quanto concerne le quote affidate in riscossione fino al 31 dicembre 2024 e ai tentativi di riscossione effettuati fino alla data di entrata in vigore della riforma (08/08/2024), si rendono espressamente applicabili le disposizioni di cui all'art. 1, comma 529, della legge n. 228/2012, che limitano la responsabilità dell'agente della riscossione alle sole ipotesi di condotta dolosa (art. 6, comma 2, lett. b), precludendo l'avvio dell'azione di responsabilità amministrativo e contabile in presenza delle diverse ipotesi di colpa grave.

3)- Nel merito, è stata eccepita l'infondatezza della domanda, poiché le somme sono in corso di regolare pagamento a cura del contribuente, che ha aderito con dichiarazione presentata in data 18.04.2023 alla Definizione Agevolata (cd. Rottamazione-quater), ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022, per tutti i carichi sottesi alla cartella summenzionata.

Tanto premesso, il concessionario della riscossione ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e, comunque, di rigettarlo.

III)- Con memoria e contestuali conclusioni del 19 dicembre 2025 il Procuratore regionale si è espresso nel senso della sussistenza della giurisdizione di questa Corte, tenuto conto peraltro della natura di agente contabile del concessionario della riscossione e della presenza del rapporto di servizio con l'ente locale.

Il Pubblico Ministero, nondimeno, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso del Comune. Nella memoria viene

osservato che, sebbene la lett. d) dell'art. 172 c.g.c. rechi una formula "aperta", sancendo che la Corte dei conti giudica su altri giudizi ad istanza di parte previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilità pubblica, tale norma non consente l'esercizio di azioni in contrasto con le modalità diversamente stabilite dall'ordinamento giuridico.

Invero, laddove sussista un danno erariale, come nella fattispecie in esame, la pubblica amministrazione non può avviare un giudizio ad istanza di parte, ma deve limitarsi a proporre la denuncia di danno o ad intervenire, ove sussistano i presupposti, a sostegno delle ragioni del Pubblico ministero. A tal proposito, solo la Procura della Corte dei conti territorialmente competente ha la titolarità dell'azione di responsabilità amministrativa che esercita dopo l'espletamento di attività istruttoria proceduralizzata.

Il Pubblico Ministero ha quindi chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

IV)- All'udienza del 14 gennaio 2026 il difensore della parte ricorrente ha insistito nelle conclusioni formulate nel ricorso, ha prospettato l'eventuale illegittimità costituzionale dell'art. 172 c.g.c. per violazione dell'art. 24 della Costituzione, ove non si dovesse ritenere ammissibile l'azione autonoma del Comune contro il concessionario della riscossione, poiché ciò priverebbe l'ente locale di una tutela effettiva dei propri diritti. Il difensore della parte resistente ha ribadito le conclusioni della memoria di costituzione per l'inammissibilità del ricorso o per il rigetto nel merito. Il Pubblico

Ministero ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

La causa è stata quindi posta in decisione.

DIRITTO

1)- In via preliminare, il Collegio osserva la tempestività della riassunzione. Si rammenta che, in virtù dell'art. 59 della legge n. 69 del 2009, la riassunzione dinanzi al Giudice dotato di giurisdizione deve avvenire entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria della giurisdizione.

Nel caso odierno va considerato che la sentenza n. 2877 del 2025 del Tribunale di Palermo, che ha declinato la giurisdizione in favore di questa Corte (con riguardo alla domanda formulata dal Comune di Pollina nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione e riproposta puntualmente nel presente giudizio), è stata pubblicata il 26 giugno 2025. Pertanto, poiché il ricorso è stato depositato presso la Segreteria di questa Sezione il 18 ottobre 2025 e, dunque, ancor prima del passaggio in giudicato della citata sentenza del Tribunale, la riassunzione è tempestiva.

2)- Deve poi sempre preliminarmente affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti in ordine all'asserito danno erariale subito dall'ente ricorrente.

Invero, il concessionario del servizio di riscossione delle imposte può qualificarsi come agente contabile, essendo incaricato -in virtù di una concessione contratto- di riscuotere danaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici e del quale lo stesso ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento (ex plurimis si v. SS.UU.

Sentenza n. 23302 del 16/11/2016). Pertanto, ogni controversia tra il concessionario e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti nonché i danni derivanti dalla *mala gestio*, rientra nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti.

In particolare, la fattispecie odierna deve essere ricondotta al tipico giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale, inerendo all'asserita *mala gestio* del rapporto tra l'agente della riscossione e il Comune. Il mancato introito, qualificabile come danno da mancata entrata, viene infatti imputato all'inadempimento degli obblighi propri dell'agente della riscossione, che è legato da rapporto di servizio con l'ente locale. La giurisprudenza ha chiarito che in simili ipotesi: *«indipendentemente dalle questioni di forma, se l'ente impositore, nella sostanza, lamenta un pregiudizio patrimoniale, ritenendolo conseguenza della condotta del concessionario della riscossione adottata in violazione degli obblighi su questo gravanti, quella che si prospetta è oggettivamente una questione di responsabilità amministrativa per danno erariale»* (Corte dei conti, Sez. reg. Sicilia, sentenza n. 342/2017; vds. pure Corte dei conti, sez. reg. Campania n. 166/2020).

Da ciò consegue la giurisdizione di questa Corte.

3)- Tanto premesso, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Il Collegio osserva che con il ricorso in riassunzione il Comune di Pollina ha convenuto Agenzia delle Entrate Riscossione, nella qualità di concessionario della riscossione subentrato *ope legis* a Riscossione Sicilia S.p.a., chiedendo di condannarla al risarcimento dei danni

subiti dall'ente locale pari all'importo di euro 22.038,00 indicato dalla cartella n. 29620150031416043 per ICI del 2006 e del 2007 annullata dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo.

Il Comune di Pollina mira dunque all'affermazione della responsabilità amministrativa del concessionario della riscossione e alla conseguente condanna al risarcimento del danno erariale, poiché con la sentenza n. 596/3/2019 pronunciata il 13 dicembre 2018, depositata in data 04.02.2019, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (sez. III), in accoglimento del ricorso (N.G.N.R.3041/18) proposto da un contribuente, ha annullato la summenzionata cartella, riguardante I.C.I. del Comune di Pollina per l'anno 2006 e per il 2007.

La decisione del giudice tributario si è basata sulla constatazione della tardività della notifica della cartella da parte dell'esattore, avvenuta soltanto il 5 giugno 2018, quando il tributo era ormai prescritto, e sull'assenza di atti interruttivi della prescrizione adottati dal medesimo concessionario.

Si tratta allora di verificare se il presente giudizio ad istanza di parte possa avere ad oggetto una fattispecie riconducibile alla responsabilità amministrativa, per la quale il codice di rito prevede l'ordinario giudizio di cognizione ad iniziativa esclusiva del Pubblico Ministero.

La Corte rileva preliminarmente che l'art. 172 c.g.c., posto a fondamento dell'azione intrapresa dal Comune di Pollina, è collocato nella parte V del codice, denominata *"altri giudizi ad istanza di parte"*, e prevede che: *"La Corte dei conti giudica: a) sui ricorsi contro i*

provvedimenti definitivi dell'amministrazione finanziaria, o ente impositore, in materia di rimborso di quote inesigibili degli altri proventi erariali; b) sui ricorsi contro ritenute, a titolo cautelativo, su stipendi e altri emolumenti di funzionari e agenti statali; c) sui ricorsi per interpretazione del titolo giudiziale di cui all'art. 211; d) su altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato".

La lettera d) dell'art. 172 c.g.c. costituisce pertanto una clausola di chiusura del sistema processuale, di modo che viene garantita tutela anche per quelle situazioni giuridiche soggettive e per quelle fattispecie che non rientrano negli altri giudizi regolati dal codice di rito contabile.

In definitiva, l'art. 172, comma 1, lett. d), c.g.c., nell'avvalorare l'esistenza di una categoria atipica e residuale di "giudizi ad istanza di parte", configura un valido strumento processuale, attivabile da soggetti pubblici e privati, per la soluzione di controversie che, pur attenendo alla materia della contabilità pubblica, che è oggetto di giurisdizione esclusiva della Corte ai sensi dell'art. 103 Cost., non trovano un possibile fondamento né nel giudizio di conto, né in quello di responsabilità né, infine, negli altri giudizi ad istanza di parte, specificamente individuati alle lett. a), b) e c) del medesimo art. 172 (in termini, Corte conti, Sez. giur. Lazio, 21 settembre 2018, n. 489, confermata da Sez. III d'Appello, 25 giugno 2021, n. 310).

L'art. 172, comma 1, lett. d), c.g.c. può quindi offrire tutela per le posizioni giuridiche rientranti nelle tematiche proprie della finanza

pubblica, soltanto purché queste non siano altrimenti disciplinate da altre disposizioni contenute nell'ordinamento processuale contabile.

In tal senso, peraltro, si è espressa costante giurisprudenza di questa Corte, che ha quindi negato la generale proponibilità dell'azione ex art. 172, lett. d), c.g.c., configurandola come un'azione di tipo sussidiario e residuale (questa Sezione, n. 489/2017, n. 401/2019, n. 887/2022; Sez. giur. Campania, n. 166/2020 e n. 620/2020; Sez. giur. Calabria n. 377/2020 e n. 118/2020).

L'art. 172, comma 1, lett. d), c.g.c., quindi, pone in risalto la competenza del giudice contabile sulle materie di contabilità pubblica, ex art. 103, comma 2, Cost., consentendogli, una volta adito attraverso il ricorso ex art. 172 c.g.c., di conoscere quelle controversie di contabilità, che non trovano tutela -per il peculiare *petitum*- nel tradizionale e ordinario giudizio di responsabilità o di conto (vds. Corte dei conti, II sez. Appello 297/2021).

Da ciò deriva che, quando il credito vantato deriva dal danno determinato dall'inosservanza dolosa o gravemente colposa di obblighi di impiego o di servizio, la Pubblica Amministrazione deve farne tempestiva denuncia alla Procura della Corte dei conti territorialmente competente, che, a sua volta, ha la titolarità esclusiva dell'azione di responsabilità amministrativa, che può essere promossa dopo il compimento dell'attività istruttoria proceduralizzata dal codice di rito.

La titolarità dell'azione in capo al Procuratore regionale, quindi, esclude che la pretesa patrimoniale connessa a un presunto danno

erariale possa farsi valere dalla P.A., titolare sostanziale del diritto al risarcimento del danno, attraverso un giudizio ad istanza di parte ex art. 172, comma 1, lett. d), c.g.c.

La materia della responsabilità amministrativa è infatti riservata all'ordinario giudizio di responsabilità, in cui l'amministrazione danneggiata deve limitarsi a inviare la denuncia di danno o ad intervenire, ove sussistano i presupposti, a sostegno delle ragioni del Pubblico Ministero.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che non sussistano i profili di illegittimità costituzionale dell'art. 172 c.g.c. prospettati da parte ricorrente all'udienza del 14 gennaio 2026, ove la stessa ha evidenziato che, nell'ipotesi dell'inammissibilità del ricorso, l'art. 172 c.g.c. si porrebbe in contrasto con l'art. 24 della Cost., non garantendo una tutela attuale ed effettiva di diritti dell'amministrazione danneggiata.

Il Collegio osserva che il vigente sistema di responsabilità erariale contraddistinto dall'esclusività dell'azione in capo al Pubblico Ministero è stato costantemente avallato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (da ultimo con la sentenza n. 132 del 2024), senza che sia mai stata affermata la configurabilità di diminuzione di tutele per l'ente danneggiato e, quindi, una violazione dell'art. 24 della Costituzione. Invero, nel processo contabile la legittimazione attiva del Pubblico ministero (c.d. *legitimatio ad processum*) non implica la titolarità sostanziale del rapporto dedotto in giudizio (c.d. *legitimatio ad causam*), con la conseguenza che l'interesse ad agire,

quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., deve essere vagliato alla luce della effettiva titolarità, in capo all'amministrazione -nel cui interesse la Procura agisce- del credito risarcitorio oggetto dell'azione erariale. Pertanto, il diritto dell'amministrazione (legittimata sostanziale) al risarcimento del danno erariale dinanzi alla Corte dei conti può essere fatto valere esclusivamente dal Pubblico Ministero nell'interesse dell'ente danneggiato (*ex plurimis*, si v. Corte dei conti, sez. reg. Calabria, n. 180/2025), cui ovviamente -per ragioni di coerenza ordinamentale- è preclusa la possibilità di promuovere analoga azione dinanzi alla medesima Corte dei conti.

Inoltre, ove si ritenesse ammissibile un giudizio a istanza di parte per l'accertamento della responsabilità amministrativa e per la relativa condanna, vi sarebbe il rischio della duplicazione dei giudizi, posto che la Corte dei conti potrebbe conoscere sia del giudizio ad istanza di parte sia di quello di responsabilità amministrativa promosso dal Pubblico Ministero, la cui iniziativa e i cui poteri non possono (e non potrebbero) essere preclusi dall'esercizio dell'azione ex art. 172 c.g.c..

Va aggiunto che il Pubblico Ministero, nel vigente ordinamento, non è una semplice parte o un sostituto dell'ente pubblico, ma costituisce una figura magistratuale *super partes* a tutela dell'interesse pubblico e della legalità, che ha il potere dovere di compiere le necessarie indagini e di promuovere il giudizio di responsabilità, ove ravvisi gli elementi idonei all'affermazione della responsabilità, ovvero di disporre l'archiviazione, "*ove non vi sono elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione di responsabilità*" (così l'art. 69 c.g.c.).

Non va poi tralasciato il fatto che la fase preprocessuale del giudizio di responsabilità prevede specifici diritti di difesa e di garanzia per il soggetto ritenuto responsabile in conformità ai principi costituzionali del diritto alla difesa (art. 24 Cost.) e del giusto processo (art. 111 Cost.); tali diritti, invece, non sono previsti nel giudizio ad istanza di parte.

Accedendo alla tesi prospettata dalla parte ricorrente, dunque, il Procuratore regionale si troverebbe a ricoprire non più il ruolo di attore pubblico, esclusivo titolare del potere di introdurre il corrispondente giudizio di responsabilità amministrativa, ma quello di semplice concludente.

In altri termini, attraverso il giudizio a istanza di parte ex art. 172, comma 1, lett. d), c.g.c., in vicende come quella odierna ci si troverebbe, di fatto, di fronte a un giudizio di responsabilità amministrativa sovvertito nella sua struttura ordinaria, con pregiudizio sia per il convenuto, sia per la Procura regionale. Quest'ultima, in particolare, si limiterebbe a formulare conclusioni in un giudizio di sostanziale responsabilità erariale, i cui tempi, modi e contenuti sarebbero nella disponibilità dell'Amministrazione, contrariamente a quello che la legge prevede in tema di processo per responsabilità amministrativa, ove invece si valorizzano il ruolo del Pubblico Ministero e anche le garanzie preprocessuali del soggetto presunto responsabile.

Oltretutto, se le pubbliche amministrazioni, in presenza di crediti derivanti da presunta responsabilità amministrativa, potessero

introdurre un giudizio a istanza di parte, destinato a concludersi con un accertamento di merito sulla sussistenza o meno degli elementi strutturali dell'illecito, si giungerebbe a una generalizzata disapplicazione del rito ordinario e dei poteri e delle garanzie a questo connesse.

In definitiva, la lettura sistematica del codice di giustizia contabile implica che la titolarità dell'azione in capo al procuratore regionale impedisce che la pretesa patrimoniale, connessa ad un presunto danno erariale, possa essere esercitata dal titolare sostanziale del diritto al risarcimento del danno attraverso il giudizio ad istanza di parte, essendo la materia riservata all'ordinario giudizio di responsabilità.

Da tutto ciò discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

L'esito processuale e la particolarità della fattispecie giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio tra tutte le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando:

-dichiara l'inammissibilità del ricorso;

-compensa integralmente le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026

Il Giudice estensore

La Presidente

